



COMUNE DI GENOVA

Direzione Diritto Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5358

ADOTTATO IL 25/09/2025

ESECUTIVO DAL 26/09/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE PIZZORNI, NELLA FIGURA DEL SOCIO AVV. MARCO GIANNINI, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA E DIFESA NEL GIUDIZIO NANTI IN TRIBUNALE DI GENOVA, DI CUI AL R.G. N. *omissis* – CIG B8600C6377.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- la Legge 07/08/1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- gli artt. 107, 151, 153 e 183 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- l’art. 4 Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge 27/12/2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- gli artt. 77 e 80, Statuto del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esterni all’Amministrazione;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2024 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;
- la Determina dirigenziale n. 3414 del 9/06/2025 con la quale il Segretario Generale ha provveduto ad *“autorizzare i Dirigenti delle strutture denominate “Diritto Tributario” e “Diritto Civile” ad effettuare tutte le operazioni connesse alle fasi dell’entrata e della spesa sul Centro di Responsabilità identificato nel Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 con il codice 105.0.0 -Direzione di Area Avvocatura”*.

Premesso che:

- il Comune di Genova è convenuto nanti il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato in data 13/08/2025;
- con il suddetto ricorso è stato impugnato il provvedimento di applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria di cui art. 16, comma 1, lettera I *quater*) del D. Lgs. 165/2001, adottato dal Comune di Genova nei confronti di un dipendente a tempo determinato, titolare di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 110 Tuel;
- con provvedimento del 12/08/2025 il Tribunale ha fissato per la discussione l'udienza del 15/10/2025.

Considerata la natura del contenzioso - incardinato da un dirigente apicale di una struttura con la quale la civica Avvocatura ha intrattenuo ed intrattiene costanti e stretti rapporti di collaborazione ai fini della difesa in giudizio dell'Ente nell'ambito di molteplici contenziosi, a difesa di provvedimenti assunti dalla struttura coordinata da tale dirigente ed anche dal dirigente medesimo, nonché nell'ambito di frequente e consistente attività consulenziale fornita in relazione alle rilevanti funzioni svolte da tale struttura - allo scopo di assicurare, nella forma più elevata, l'indipendenza e l'autonomia necessarie al regolare svolgimento delle attività di difesa processuale dell'Ente nel giudizio di che trattasi, l'Amministrazione ha ritenuto in questo caso opportuno affidare all'esterno l'attività di assistenza legale.

Dato atto che:

- a tale scopo, sono stati valutati n. 3 preventivi di spesa trasmessi da professionisti operanti nel Foro di Genova corredati dai rispettivi *curricula* professionali;
- in esito ad una valutazione comparativa, comprensiva delle rispettive formazioni specifiche, delle pregresse esperienze professionali (specie nell'ambito del pubblico impiego), nonché della quantificazione economica del compenso, è stato individuato l'Avv. Marco Giannini (C.f. GNNMRC63T03D969E), socio dello Studio Legale Pizzorni (P.Iva 01742930991), il quale risulta

in possesso delle competenze professionali necessarie alla gestione del contenzioso in oggetto, come da *curriculum vitae*, nonché titolare dell'offerta economica risultata complessivamente più vantaggiosa per l'Amministrazione;

- nello specifico, lo Studio Legale Pizzorni ha fatto pervenire, con comunicazione Prot. 439444 del 09/09/2025 conservata agli atti dell'Ufficio, una offerta economica sottoscritta dall'Avv. Marco Giannini individuato quale professionista incaricato del servizio in oggetto, corrispondente a complessivi € 7.024,79 (di cui € 5.536,56 quale corrispettivo comprensivo delle spese generali al 15%, € 221,46 quale C.p.a. al 4% ed € 1.266,76 quale Iva al 22%);

Rilevato che:

- tale quantificazione risulta congrua e proporzionata rispetto all'apporto professionale richiesto e al grado di complessità dell'incarico, anche alla luce della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso;
- la prestazione professionale oggetto del presente provvedimento di assegnazione dovrà svolgersi secondo i contenuti e le modalità meglio indicate nello schema di contratto, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che con il presente provvedimento si approva.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), D. Lgs. n. 36/2023 i servizi legali in argomento sono esclusi dall'applicazione del suddetto codice;
- sussiste tuttavia, per tali fattispecie, l'obbligo di procedere all'acquisizione del CIG, come chiarito tra l'altro con Delibera ANAC n. 584 del 19/12/2023;

Dato atto che:

- ai fini di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, l'assegnazione in argomento è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice identificativo di Gara): B8600C6377;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza del presente provvedimento per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147bis, D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione, fatti salvi gli ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- con la sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale il Dirigente dichiara, in ordine al presente provvedimento, di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 6-bis L. n. 241/1990, dagli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente.

Dato atto altresì che:

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147bis, D. Lgs. n. 267/2000, come da allegato;
- è stato accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 TUEL).

Per tutte le ragioni sopraindicate, si ritiene di affidare allo Studio Legale Pizzorni (P.IVA 01742930991, Benef. 63141), nella figura del professionista Avv. Marco Giannini (C.f. GNNMRC63T03D969E) che sarà destinatario del mandato per la costituzione in giudizio, il servizio di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nell'interesse del Comune, nel giudizio nanti in tribunale di Genova, di cui al R.g. n. *omissis*, per l'importo complessivo di € 7.024,79 (di cui € 5.536,56 quale corrispettivo comprensivo delle spese generali al 15%, € 221,46 quale contributo previdenziale al 4% ed € 1.266,76 quale Iva al 22%) – CIG B8600C6377;

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto di impegnare a favore allo Studio Legale Pizzorni (P.IVA 01742930991, Benef. 63141), la somma complessiva di € 7.024,79, di cui € 5.536,56 quale corrispettivo comprensivo delle spese generali al 15%, € 221,46 quale contributo previdenziale al 4% ed € 1.266,76 quale Iva al 22%, sul capitolo 1746 “Rappresentanze e difese in giudizio”, C.d.c. 75.632 “Avvocatura comunale – Prestazioni professionali e specialistiche”, P.d.c. 1.3.2.11.999 “Altre spese legali n.a.c.”, del Bilancio 2025 (IMP. 2025/13019);

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, allo Studio Legale Pizzorni (P.IVA 01742930991, Benef. 63141), nella figura dell'Avv. Marco Giannini (C.f. GNNMRC63T03D969E) che sarà destinatario del mandato per la costituzione in giudizio, il servizio di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nell'interesse del Comune, nel giudizio nanti in tribunale di Genova, di cui al R.g. n. *omissis* – CIG B8600C6377;
2. di approvare lo schema di contratto che si allega quale parte integrante;
3. di assumere quanto riportato in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili;
4. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
5. di dare atto, altresì, che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000;
6. di stabilire che la scrivente Direzione provvederà alla liquidazione della spesa mediante

emissione di atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposta sezione di Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale del Comune;
8. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il Dirigente di Area Avvocatura
Direzione Diritto Civile
Avv. Raffaella Parodi

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE,
RAPPRESENTANZA, CONSULENZA, DIFESA E SUPPORTO NELLA CAUSA DI CUI AL R.G.N.
_____ NANTI IL TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE LAVORO.**

Con la presente, il Comune di Genova, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, in persona del Dirigente di Area Avvocatura – Direzione Diritto Civile _____, successivamente denominato “il Comune”,

AFFIDA

all’Avvocato _____ del Foro di Genova, C.F.: _____ con studio in Genova, Via _____, in qualità di socio dello Studio Legale Associato _____ successivamente denominato “il Professionista”,

il servizio di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa con riferimento alla causa di cui al R.G. n. _____, fin d’ora delegandolo al compimento di ogni attività nell’ambito del giudizio de quo fino alla conclusione dello stesso anche mediante conciliazione.

L’Avvocato _____, per parte sua, accetta l’incarico, mediante la sottoscrizione del presente contratto e si impegna ad eseguire il servizio nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del Codice civile.

Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell’opera di sostituti e ausiliari.

PATTUISCE

con il predetto Professionista, che accetta, un compenso per le prestazioni professionali pari ad euro 5.536,56 al netto dell’Iva (attualmente nella misura del 22%) e del contributo integrativo previdenziale (attualmente nella misura del 4%);

il compenso sopra indicato sarà corrisposto sulla base delle seguenti modalità e tempistiche:

- euro 2.666,62, oltre Iva e C.p.a., corrispondente alla fase introduttiva e di studio della controversia, quale acconto da erogare all’atto di costituzione in giudizio;
- euro 2.869,94 €, oltre Iva e C.p.a., corrispondente alla fase istruttoria e/o di trattazione, nonché alla fase decisionale, quale saldo da erogare alla conclusione delle attività afferenti al primo grado di giudizio.

Il compenso, come sopra pattuito, è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e determinato in ossequio della disciplina di cui alla Legge n. 49/2023 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Il Professionista dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Il Comune si impegna a pagare al Professionista l'acconto e il saldo concordato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle singole fatture elettroniche.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale troverà applicazione l'art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente, con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente contratto, verrà comunque riconosciuto soltanto quanto pattiziamente convenuto solo nell'ipotesi in cui le spese liquidate in sentenza non siano state, neanche parzialmente, recuperate dalla parte soccombente.

Le parti, inoltre, espressamente pattuiscono ancora quanto segue.

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista:

- si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione;
- trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del Codice civile, la documentazione fornita dal Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi;
- rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale;
- si impegna – nell'ambito della generale attività di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa affidata – ad assicurare la propria presenza presso gli Uffici comunali qualora si rendesse necessario per l'espletamento del mandato, ad aggiornare costantemente l'Ente circa

lo stato del contenzioso con indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo altresì con tempestività la documentazione e gli scritti difensivi redatti, a rendere per iscritto un parere all'Ente circa l'opportunità e/o convenienza della conciliazione della lite, nonché un parere all'Amministrazione alla conclusione del 1° grado di giudizio in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere in eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, a predisporre, senza spese aggiuntive, eventuali atti di transazione della vertenza;

- dichiara di confermare l'attualità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 16/09/2025 e, pertanto, in particolare, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse nonché l'insussistenza di cause d'inconferibilità e/o incompatibilità, a svolgere il servizio in oggetto nell'interesse del Comune di Genova;
- da atto di essere assicurato, alla data della sottoscrizione del presente contratto, con polizza di responsabilità civile per i rischi professionali, sottoscritta con la compagnia_____ , con scadenza in data_____.

Con l'assegnazione dell'incarico, il Comune:

- è tenuto a far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
- collaborerà con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico;
- è tenuto ad informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza al servizio conferito.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere redatte in modalità elettronica da trasmettere al seguente codice IPA: 4RIFT2.

Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Genova – Direzione di Area Avvocatura”, Via Garibaldi, 9, 16121 – Genova (C.f. 00856930102) e dovranno necessariamente contenere il riferimento al codice identificativo gara (CIG B8600C6377), nonché il riferimento al provvedimento di impegno della spesa Determina Dirigenziale n. _____ del _____.

L'omessa o errata indicazione dei suddetti dati (CIG e Determina Dirigenziale) costituisce motivo di rifiuto della fattura.

Il pagamento dei corrispettivi pattuiti (componente fissa ed eventuale componente variabile) sarà effettuato, a prestazione conclusa, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo al Fornitore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Comune, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

RECESSO

Il diritto di recedere dal contratto, nell'eventualità, deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Comune, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata A.R. o Pec, con un preavviso di 30 (trenta) giorni ai seguenti indirizzi:

Comune di Genova, Direzione di Area Avvocatura, Via Garibaldi, 9, 16121 – Genova;

Pec: comunegenova@postemailcertificata.it

Costituiscono motivo di recesso unilaterale da parte del Comune tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte del Professionista o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del Professionista, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Comune comunica al Professionista la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dal Professionista non siano ritenuti accoglibili e adeguati, il Comune adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione al Professionista.

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile, il Comune si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora il Professionista si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune, contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora il Professionista, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato il Professionista può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dal Comune ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Professionista.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 dello stesso Codice, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 1) ritardo negli adempimenti legati a scadenze processuali, mancato rispetto delle stesse e/o comunque ritardo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi rispetto agli obblighi ed adempimenti in capo al Professionista;
- 2) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Professionista ai fini della stipula del presente contratto;
- 3) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- 4) mancato possesso e/o perdita in capo al Professionista dei requisiti di idoneità professionale;
- 5) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- 6) cessione anche parziale del contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Avvocato.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del Codice civile).

CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni del Codice civile ed a quelle dell'ordinamento professionale degli Avvocati nonché, in quanto compatibile, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto, sarà competente il foro di Genova.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista acquista la qualità di Titolare del Trattamento ai sensi del GDPR, in relazione ai dati del Comune e di tutti quelli dei quali verrà a conoscenza durante lo svolgimento del mandato.

Le parti - come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento - dichiarano reciprocamente di essere informate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 "GDPR", e di impegnarsi reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento medesimo in materia di protezione dei dati personali.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni.

Il Professionista comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione del contratto.

ONERI FISCALI

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Allegati

Genova, _____

Per integrale accettazione.

Firme

Per il Comune di Genova

Il Dirigente di Area Avvocatura

Direzione Diritto Civile

Il Professionista

L'Avvocato _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (DI SEGUITO GDPR) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente affidamento e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail rpd@comune.genova.it, PEC dpo.comge@postecert.it.

Finalità del trattamento dei dati e conferimento. I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla procedura per l'affidamento del servizio; nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura comparativa finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento. I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati. I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati. La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati. La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO sopraindicato.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art. 77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.